

In base all'art. 7 della Legge sul budget della Repubblica di Serbia per l'anno 2011 („Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia no 101/10) e art.42 comma 1 della Legge sul Governo („Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia no 55/05, 71/05 – correzioni, 101/07, 65/08 e 16/11),

Il Governo emana

IL DECRETO SULLE CONDIZIONI E SUI MODI PER ATTRARRE GLI INVESTIMENTI DIRETTI

Contenuto del decreto

Art. 1

Con il presente decreto sono definite le condizioni e le modalità di attrazione degli investimenti diretti sul territorio della Repubblica di Serbia, nonché i criteri di assegnazione dei fondi per l'attrazione degli investimenti, la dinamica di versamento dei fondi assegnati e altre domande relative all'aumento della competitività della Serbia tramite gli investimenti diretti i quali hanno effetti positivi sulla creazione di nuovi posti di lavoro, sul trasferimento di nuove tecnologie e sull'equilibratura dello sviluppo regionale della Repubblica di Serbia, sulla rinascita delle regioni depresse e quelle dell'interesse speciale, e soprattutto sull'attrazione degli investimenti esteri nei settori automotive, elettronico e settore delle tecnologie informatiche e di telecomunicazioni e settore del turismo.

Concetti elementari

Art. 2

I termini usati nel presente decreto hanno seguente significato:

1) *gli investimenti diretti* sono gli investimenti nelle immobilizzazioni della società operante nel settore di produzione, nel settore di servizi i quali potrebbero essere oggetto del commercio internazionale e nel settore di turismo, con i quali vengono creati i nuovi posti di lavoro, in seguenti casi:

- (1) avvio di svolgimento di una nuova attività' sociale;
- (2) ampliamento dell'attività esistente;
- (3) diversificazione del programma produttivo esistente nei nuovi e prodotti aggiuntivi;
- (4) cambiamenti importanti del processo produttivo nell'ambito dell'attività sociale esistente;

2) *L'investitore* è la società partecipante nel processo di assegnazione di fondi;

3) *Beneficiario di fondi* è la società del diritto serbo, costituita secondo la legislazione vigente della Repubblica di Serbia, alla quale sono stati assegnati i fondi in conformità con il presente Decreto;

4) per *le regioni depresse* sono considerate le unità di autonomia locale di cui il livello dello sviluppo è sotto 50% del livello medio di sviluppo nella repubblica, secondo i dati ufficiali dell'organo statale competente per le statistiche, quali: Merošina, Bojnik, Trgovište, Malo Crniće, Tutin, Bela Palanka,

Svrljig, Knić, Žabari, Bosilegrad, Golubac, Kuršumljija, Ražanj, Gadžin Han, Sjenica, Žagubica, Medveđa, Rekovac, Osečina, Blace, Crna Trava, Žitorađa, Vladičin Han, Mali Zvornik, Plandište, Žitište, Nova Crnja, Preševo, Bujanovac, Kučevo, Babušnica, Vlasotinca, Lebane, Mionica, Prijepolje, Krupanj, Rača, Doljevac, Varvarin e Ljubovija;

5) per le regioni d'interesse speciale sono considerate le città e le municipalità con oltre a 500.000 cittadini e con aliquota di disoccupazione oltre a 20%, secondo i dati ufficiali dell'organo statale competente per le statistiche, tranne le città e le municipalità sul territorio di cui è stata costituita Zona franca in conformità con la legislazione con la quale viene definita la materia relativa alle zone franche;

6) i servizi che potrebbero essere l'oggetto del commercio estero sono servizi nel settore informatico e delle comunicazioni le quali sono o possono essere oggetto delle esportazioni, svolgimento unito e/o ceduto di processi amministrativi della società, altresì centri per gli utenti, centri logistici e distributivi e i centri di progettazione e di disegno;

7) l'investimento d'interesse speciale è l'investimento avente valore di almeno 200 milioni di Euro, con il quale sono creati almeno 1000 nuovi posti di lavoro, e tutto nel periodo fino a dieci anni dall'inizio dell'investimento, il quale contribuisce alla risoluzione del problema della disoccupazione, dell'aumento delle esportazioni o di sostituzione delle importazioni, altresì dello sviluppo dell'economia della Repubblica di Serbia;

8) l'investitore, il quale svolge l'investimento d'interesse speciale, è un investitore famoso o consorzio delle società collegate le quali assieme compongono un'unità tecnologica-produttiva non divisibile, la quale adempia gli standard elevati nelle industrie in oggetto, in termini di capacità finanziarie, d'affari e di capacità tecniche;

9) la società comune è la società nella quale, oltre all'investitore che realizza l'investimento d'interesse speciale, investe anche la Repubblica di Serbia;

10) Il Progetto Grande di Investimento è l'investimento avente valore di almeno 50 milioni di Euro, con il quale sono creati almeno 300 nuovi posti di lavoro, e tutto nel periodo fino a dieci anni dall'inizio dell'investimento, il quale contribuisce allo sviluppo dell'economia della Repubblica di Serbia;

11) Il progetto strategico nel settore di turismo rappresenta il progetto con il quale viene eseguito il Master programma strategico o Programma dello sviluppo del prodotto turistico o Programma dello sviluppo del turismo.

Le fonti e la destinazione dei fondi per l'attrazione degli investimenti diretti

Art 3

I fondi per l'attrazione degli investimenti diretti (di seguito "i Fondi") sono previsti all'interno del Budget della Repubblica di Serbia.

I Fondi possono essere utilizzati per il finanziamento di progetti d'investimento nel settore della produzione, nel settore dei servizi che potrebbero essere oggetto di commercio internazionale o di progetti strategici nel settore del turismo .

I fondi non possono essere utilizzati per i progetti nel settore dell'agricoltura, settore di ristorazione, settore del commercio di prodotti, settore di produzione di filati sintetici e di carbone.

L'importo di Fondi che possono essere assegnati

Art 4

L'importo complessivo dei Fondi che potrebbero essere assegnati viene definito in base al numero di nuovi posti di lavoro creati, e in dipendenza dal tipo d'investimento, dalla località dell'investimento e dall'adempimento delle condizioni previste con il presente Decreto, quali:

1) per gli investimenti nel settore della produzione, per ogni nuovo posto di lavoro creato negli importi come segue:

- (a) da euro 4.000 a euro 10.000 per gli investimenti nelle regioni depresse e regioni d'interesse speciale
- b) da euro 5.000 a euro 10.000 per gli investimenti del settore automotive, elettronico o settore delle tecnologie informatiche o telecomunicazioni nelle regioni d'interesse speciale
- v) da euro 2.000 a euro 5.000 per gli investimenti in altre regioni della Repubblica di Serbia,

2) per gli investimenti nel settore dei servizi che possono essere oggetto di commercio internazionale da euro 2.000 a euro 10.000 per ogni nuovo posto di lavoro creato;

3) per gli investimenti nei progetti strategici nel settore del turismo da euro 2.000 a euro 10.000 per ogni nuovo posto di lavoro creato.

Per i nuovi posti di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo vengono considerati i posti di lavoro presso il beneficiario dei fondi aperti e assegnati (occupati) nel periodo di tre anni dal giorno di presentazione della richiesta di assegnazione di Fondi, cioè nel periodo di due anni nel caso in cui il progetto di investimento comprende affitto di locali.

Art. 5

In eccezione dalle disposizioni dell'art.4 del presente Decreto, per gli investimenti di interesse speciale e progetti grandi di investimento l'importo totale di interventi assegnati viene determinato in proporzione al valore totale di investimento.

L'importo totale di investimenti assegnati di cui al comma 1 del presente articolo non può superare il 20% del valore totale di investimento.

Per gli investimenti di interesse speciale e per progetti grandi di investimento per i nuovi posti di lavoro vengono considerati i posti di lavoro presso il beneficiario dei fondi aperti e assegnati (occupati) nel periodo fino a 10 anni decorrenti dal giorno di presentazione della richiesta di assegnazione di Fondi.

Recupero di costi degli investimenti nelle infrastrutture

Art. 6

L'investitore, per i progetti i quali richiedono investimenti nelle infrastrutture necessarie per lo svolgimento dell'attività sociale del beneficiario dei fondi, ha diritto di presentazione di richiesta per il rimborso della parte di fondi investiti.

L'importo di fondi recuperabili viene determinato in base al livello in cui sono adempite le condizioni di cui all'art. 15 del presente Decreto, della giustificazione della costruzione, valore stimato del progetto infrastrutturale e della disponibilità di fondi nel budget.

Proposta del progetto infrastrutturale

Art. 7

L'investitore deve presentare la proposta del progetto infrastrutturale al Ministero competente per l'economia e lo sviluppo regionale.

La proposta deve contenere: progetto generale, valore stimato del progetto infrastrutturale, valore dell'investimento, numero di nuovi posti di lavoro creati, prova che l'attività sociale viene svolta sulla località di cui la destinazione sia attività commerciale, prova scritta emessa da parte dell'organo competente dell'amministrazione locale autonoma che l'infrastruttura necessaria non esiste e che non è stata programmata la sua costruzione, ossia che la costruzione dell'infrastruttura proposta sia esclusivamente in funzione di realizzazione dell'investimento di cui all'art.10 comma 2 del presente Decreto, altresì il contratto preliminare/protocollo stipulato tra l'investitore ed esecutore di lavori.

Il Contratto sugli obblighi e sui doveri reciproci del Ministero e del beneficiario di fondi

Art. 8

I diritti e i doveri reciproci relativi alla modalità e alle condizioni della costruzione dell'infrastruttura e recupero dei costi sostenuti vengono definiti con il contratto, il quale viene stipulato tra il Ministero competente per l'economia e lo sviluppo regionale e il beneficiario di fondi.

Il contratto di cui al comma 1 del presente articolo contiene altresì il termine per l'esborso di fondi, e la disposizione con la quale viene previsto che l'importo dei fondi che vengono erogati dipende dai ricavi e della realizzazione di obblighi principali del budget della Repubblica di Serbia.

Il Ministero competente per l'economia e per lo sviluppo regionale può sciogliere il contratto in ogni fase di esecuzione nel caso in cui l'investitore non adempia le condizioni determinate con il presente decreto, con il contratto e non adempia le condizioni necessarie secondo la legislazione vigente della Repubblica di Serbia.

Sorveglianza e inseguimento della realizzazione

Art. 9

Il beneficiario di fondi deve incaricare la persona per la sorveglianza dell'esecuzione dei lavori infrastrutturali.

L'esecutore di lavori deve presentare al Ministero competente per l'economia e per lo sviluppo regionale avanzamenti lavoro (situazioni accontative, temporanee e a saldo) assieme al rapporto dell'organo di sorveglianza.

Proprietà sull'infrastruttura costruita

Art. 10

Oggetti infrastrutturali costruiti con i fondi di cui al presente Decreto sono in proprietà pubblica, in conformità con la legislazione vigente della Repubblica di Serbia.

In eccezione di quanto definito nel comma 1 del presente articolo, l'infrastruttura costruita per le necessità dell'investitore, il quale investe oltre a 10 milioni di euro e crea oltre a 300 nuovi posti di lavoro, e la quale è in esclusiva funzione del progetto d'investimento concreto, diventa la proprietà dell'investitore.

Diritto alla partecipazione nel processo dell'assegnazione dei Fondi

Art. 11

Diritto alla partecipazione nel processo dell'assegnazione dei Fondi hanno gli investitori con progetti di investimento nei settori per i quali in conformità con il presente Decreto vengono assegnati i fondi.

Eccezioni al diritto all'assegnazione dei Fondi

Art. 12

Dal diritto di assegnazione di Fondi vengono escluse seguenti società (investitori):

- 1) alle quali in ultimi 12 mesi il valore di capitale sociale sottoscritto è stato ridotto oltre a 50%, ma non sotto il minimo previsto con la legge;
- 2) contro le quali è stato avviato il processo di fallimento o le quali adempiano le condizioni previste per avvio del processo fallimentare;
- 3) le quali hanno obblighi maturati e non pagati nei confronti della Repubblica di Serbia;
- 4) alle quali sono già stati approvati Fondi aventi la stessa destinazione dal Budget della Repubblica di Serbia;
- 5) di cui il socio fondatore è Repubblica di Serbia.

Le condizioni per l'assegnazione dei Fondi

Art. 13

I Fondi vengono assegnati in dipendenza dal settore industriale e dalla località dell'investimento per:

- 1) gli investimenti nel settore produttivo di cui il valore minimo sia 1 milione di euro e con i quali vengono creati almeno 50 nuovi posti di lavoro
- 2) gli investimenti nel settore produttivo nelle regioni depresse o regioni d'interesse speciale di cui il valore minimo sia euro 500.000 e con il quale vengono creati almeno 50 nuovi posti di lavoro;
- 3) gli investimenti nel settore dei servizi che potrebbero essere oggetto di commercio internazionale, di cui il valore minimo sia euro 500.000 e con i quale vengono creano almeno 10 nuovi posti di lavoro, o progetti strategici nel settore del turismo aventi valore minimo di euro 5.000.000 e con i quali vengono creati almeno 50 nuovi posti di lavoro.
- 4) i progetti grandi di investimento sotto la condizione che almeno 20% del valore totale dell'investimento viene realizzato entro e non oltre un anno dal giorno dalla stipula del contratto di cui all'articolo 24 del presente Decreto.

I Fondi possono essere assegnati solo sotto seguenti condizioni:

- 1) che il patrimonio generato con l'investimento viene utilizzato esclusivamente da parte del beneficiario di fondi;
- 2) che il numero di nuovi posti di lavoro presso il beneficiario di fondi, dopo la realizzazione del progetto d'investimento, ossia dopo l'esborso dell'ultima tranche dei fondi assegnati non viene ridotto in periodo di 3 anni successivi;
- 3) nel caso di affitto di locali, il contratto di affitto deve continuare almeno 3 anni dopo la data prevista per il completamento del progetto d'investimento.

Valore dell'investimento

Art. 14

Per il valore dell'investimento di cui all'art. 13 el presente Decreto vengono considerati tutti gli investimenti nelle immobilizzazioni del beneficiario dei fondi, effettuati da parte dell'investitore. Per le immobilizzazioni nell'ambito del presente Decreto vengono considerati:

- 1) immobilizzazioni materiali relativa a: terreni, edifici, palazzi, impianti, macchinari ed attrezzature, tranne mezzi di trasporto;
- 2) immobilizzazioni immateriali le quali vengono creati con il trasferimento di tecnologie, con acquisizione di diritti di brevetti, licenze, conoscenze ed esperienze (*know-how*) o conoscenze tecnologiche non brevettate, dichiarate nel bilancio d'esercizio del beneficiario dei fondi, in conformità con gli standard contabili internazionali.

Escludendo i terreni e edifici, i costi relativi all'acquisizione delle immobilizzazioni in affitto vengono presi in considerazione solo nel caso in cui affitto sia in forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di acquisto dell'immobilizzazione in oggetto alla fine del periodo di affitto.

In eccezione dal comma 1 e comma 2 del presente articolo, per i progetti nel settore di servizi i quali possono essere in oggetto del commercio internazionale, per il valore dell'investimento viene considerato anche il valore del contratto di affitto di locali.

I criteri per l'assegnazione dei Fondi

Art. 15

I criteri per l'assegnazione dei Fondi sono:

- 1) Referenze dell'Investitore;
- 2) la quota di fornitori locali e l'effetto che l'investimento potrebbe avere sulla produttività delle altre società o persone giuridiche locali del settore;
- 3) sostenibilità dell'investimento / durata dell'attività in oggetto;
- 4) nuove tecnologie e trasferibilità di conoscenze e capacità ai fornitori locali;
- 5) gli effetti dell'investimento sulle risorse umane;
- 6) valutazione degli effetti dell'investimento sull'ambiente;
- 7) il volume delle esportazioni;
- 8) sostituzione delle importazioni;
- 9) gli effetti dell'investimento sullo sviluppo delle municipalità, ossia delle città e regioni in cui viene investito.

Modalità e procedura dell'assegnazione dei Fondi

1. Annuncio pubblico

Art. 16

L'assegnazione di Fondi viene realizzata nella procedura svolta in conformità con annuncio pubblico e secondo il presente Decreto.

L'annuncio pubblico viene preparato e pubblicato da parte dell'Agenzia Serba per gli investimenti esteri e per la promozione delle esportazioni - SIEPA (di seguito Agenzia).

L'annuncio pubblico viene pubblicato in un quotidiano distribuito sul tutto il territorio della Repubblica di Serbia e sul sito internet dell'Agenzia.

L'annuncio pubblico contiene:

- 1) i dati sui Fondi previsti per l'assegnazione;
- 2) le condizioni per l'assegnazione dei Fondi;
- 3) i criteri per la valutazione dell'investimento;
- 4) i termini per la presentazione della richiesta;

- 5) i dati sull'indirizzo dove possono essere ottenute le informazioni sulla partecipazione al processo dell'assegnazione e i dati sulla persona da contattare;
- 6) i dati sull'indirizzo dove vengono presentate le richieste;
- 7) la data dell'apertura delle richieste.

2. La richiesta di partecipazione

Art. 12

La richiesta di partecipazione al processo di assegnazione dei Fondi (di seguito la Richiesta) viene presentata all'Agenzia nei termini previsti con l'annuncio pubblico.

La Richiesta viene presentata in lingua serba.

La Richiesta deve contenere:

- 1) i dati generali della società richiedente, cioè sull'investitore;
- 2) i dati sul progetto d'investimento;
- 3) i dati generali sull'investitore (visione, scopi, i dati sui prodotti e sui servizi, i dati sulle vendite e sui principali mercati di esportazione);
- 4) i dati generali sulla persona giuridica registrata sul territorio della Repubblica di Serbia, nel caso che la parte richiedente/investitore sia uno straniero.

Insieme alla Richiesta vengono presentati altresì:

- 1) il progetto dell'investimento/*business plan*, per la realizzazione del quale vengono richiesti i Fondi;
- 2) originale o copia conforme autenticata dello stato patrimoniale e del conto economico per tre anni precedenti dell'attività, con l'opinione del revisore autorizzato (nel caso in cui esista l'obbligo di legge di revisione), e per la persona giuridica straniera l'originale o la copia autentica di stessi con la traduzione giurata in lingua serba;
- 3) progettazione dello stato patrimoniale e del conto economico, altresì del rapporto sul cash-flow per tre anni successivi dell'investimento decorrenti dal giorno della presentazione della Richiesta.
- 4) L'originale o la copia conforme autenticata dell'estratto dall'Agenzia di Registri Economici (Registro Imprese) per gli investitori dalla Repubblica di Serbia, o visura camerale fornita con il timbro dell'ente competente per l'emissione della visura e la traduzione autenticata della visura per le persone giuridiche straniere, non più vecchi di tre mesi;
- 5) dichiarazione scritta se per la realizzazione dello stesso progetto di investimento sono già stati assegnati, i secondo quale criterio, i fondi dal budget della Repubblica di Serbia.

Il contenuto e la forma della Richiesta viene più dettagliatamente definita da parte del Ministro dell'Economia e dello Sviluppo Regionale.

3. La commissione per la valutazione delle Richieste

Art. 18

L'adempimento delle condizioni e dei criteri per l'assegnamento di Fondi in conformità con il presente Decreto, viene controllato da parte della Commissione per la valutazione delle Richieste (in seguito la Commissione).

La Commissione viene costituita con una delibera da parte del Ministro sulla proposta del ministro competente per le finanze e dell'Agenzia.

La Commissione è costituita dal Presidente e da almeno 2 membri, con la condizione che il rappresentante del Ministero sia il Presidente della Commissione.

4. L'apertura delle Richieste

Art. 19

L'apertura e la valutazione delle Richieste è pubblica.

Eccezionalmente, per motivi di mantenimento dei segreti d'affari, militari o statali, l'Agenzia può decidere l'apertura delle Richieste a porte chiuse, il che viene determinato con l'annuncio pubblico.

5. La valutazione della Richiesta

Art. 20

La Commissione non prenderà in considerazione le Richieste non complete, non consentite o presentate con ritardo.

I progetti d'investimento vengono valutati da parte di Commissione in base alle condizioni, alla località d'investimento e in base ai criteri stabiliti.

Il Ministro prende la delibera sull'assegnazione dei Fondi, la quale contiene i dati su progetto d'investimento, sul beneficiario dei Fondi e sull'importo di Fondi assegnati.

A tutti i partecipanti all'assegnazione dei Fondi, l'Agenzia invierà comunicazione sulla motivazione dei risultati della valutazione delle Richieste, cioè dei progetti d'investimento, in termine non oltre a 30 giorni dopo la chiusura del processo, cioè dal giorno della delibera di assegnazione dei Fondi.

6. Ricorso

Art. 21

I partecipanti al processo dell'assegnazione dei Fondi hanno diritto di ricorrere.

Il ricorso viene presentato al Ministro, entro 8 giorni dal giorno dal ricevimento della motivazione.

Il Ministro deve deliberare in merito entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Esborso dei Fondi assegnati

1. Richiesta di pagamento di Fondi assegnati

Art. 22

L'erogazione dei Fondi assegnati viene effettuata in base alla richiesta di erogazione presentata all'Agenzia da parte del beneficiario di Fondi, in conformità al contratto sull'assegnazione dei Fondi.

2. La dinamica del pagamento

Art. 23

I Fondi assegnati vengono erogati in quattro rate uguali pari al 25% del totale dei Fondi assegnati dopo l'adempimento di ogni condizione in seguito:

- 1) dopo la stipula del contratto di acquisto di edifici o del terreno, o del contratto d'affitto dei terreni o dell'edificio, cioè con la presentazione dell'estratto catastale, ossia libri catastali;
- 2) dopo l'ottenimento del permesso edile per la costruzione, ossia permesso per la ristrutturazione e/o adattamento degli edifici, il quale non può essere più vecchio di 3 anni dal giorno della presentazione della richiesta di erogazione;
- 3) dopo ottenimento del permesso di utilizzo del edificio o degli edifici di cui la costruzione, ricostruzione o adattamento sono stati previsti con il progetto d'investimento;
- 4) dopo il raggiungimento della piena occupazione/assunzione prevista con il progetto.

In eccezione a quanto definito con il comma 1 del presente articolo, per i progetti d'investimento nel settore di servizi i quali potrebbero essere oggetto del commercio internazionale, i quali prevedono affitto di locali, i Fondi assegnati vengono erogati in due tranches uguali dopo l'adempimento di ogni condizione seguente:

- 1) dopo la stipula del contratto di affitto di locali con la durata non inferiore a 3 anni decorrenti dal giorno del completamento del progetto d'investimento;
- 2) dopo il raggiungimento della piena occupazione/assunzione prevista con il progetto.

L'importo di incentivi non erogati in un periodo è trasferibile al periodo successivo.

Art. 23°

I Fondi assegnati all'investimento di interesse speciale ed ai progetti grandi di investimento vengono erogati:

- 1) Percentualmente:

- in proporzione al valore dell'investimento in ogni anno della durata del progetto e comparato con il valore totale di investimento, o

- in proporzione con il numero di dipendenti assunti in ogni anno della durata del progetto e in paragone con il numero totale di nuovi posti di lavoro da creare, previsti con il progetto d'investimento.

2) in un'unica soluzione in conformità con i fondi disponibili nel budget della Repubblica:

- dopo raggiungimento di piena assunzione prevista con il progetto d'investimento, o

- dopo raggiungimento di valore totale di investimento previsto con il progetto.

3. Il contratto sull'uso dei Fondi

Art. 24

I diritti e doveri reciproci relativi all'utilizzo dei Fondi assegnati vengono definiti con il contratto tra il Ministero e il beneficiario di Fondi.

Il Ministero può sciogliere il contratto in ogni momento, nel caso in cui venga determinato che il beneficiario dei Fondi non segue la dinamica del progetto d'investimento concordata.

Nel caso del mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto relativi all'utilizzo dei Fondi, il Ministero ha diritto, in base alla garanzia bancaria rilasciata, alla restituzione dei Fondi fino all'importo in precedenza erogato assieme agli interessi di mora maturati.

4. Garanzia bancaria

Art. 25

Il beneficiario dei Fondi è obbligato a consegnare la garanzia bancaria pagabile su prima richiesta in favore della Repubblica di Serbia.

La garanzia bancaria di cui al comma 1 del presente articolo è garanzia pagabile su prima richiesta rilasciata da una banca commerciale della Serbia, con durata di tre anni per le prime tre tranches di Fondi erogati, ossia con durata di 3 anni e 6 mesi per la quarta tranche erogata.

Per gli investimenti di interesse speciale e progetti grandi di investimento il periodo di validità della garanzia bancaria viene determinato con il contratto sull'assegnazione di fondi, in base al periodo previsto per la realizzazione di programma di investimento ed in conformità con la modalità di erogazione determinata con l'art. 23 del presente Decreto.

Il rapporto sulla realizzazione del progetto d'investimento

Art. 26

I beneficiari dei Fondi devono consegnare all'Agenzia un rapporto semestrale sulla realizzazione del progetto d'investimento per il quale i Fondi sono stati assegnati.

I beneficiari dei Fonti, alla fine di ogni anno, devono consegnare il rapporto del revisore indipendente sull'operato sociale.

L'Agenzia nazionale di collocamento è competente per il controllo del numero di dipendenti assunti da parte del beneficiario di Fondi nel periodo di tre anni dopo il completamento del progetto. Il rapporto sul controllo va consegnato all'Agenzia.

Investimenti d'interesse speciale

Art. 27

Gli incentivi per gli investimenti d'interesse speciale vengono assicurati con il budget della Repubblica di Serbia. Per ogni anno nel budget viene determinato l'importo massimo destinato per gli investimenti d'interesse speciale, in conformità con le priorità e le possibilità fiscali del budget della Repubblica Serbia.

I mezzi, di cui al comma 1 del presente articolo possono essere utilizzati per il finanziamento degli investimenti da parte della Repubblica di Serbia nel capitale della società comune, nonché per l'assegnazione di finanziamenti a fondo perduto all'investitore il quale realizza l'investimento d'interesse speciale, ossia alla società comune.

I Fondi, di cui al comma 1 del presente articolo possono essere utilizzati anche per il finanziamento delle esigenze dell'investitore, il quale realizza l'investimento d'interesse speciale, ossia della società comune, quali infrastrutture e altri investimenti necessari per lo svolgimento dell'attività sociale, i quali particolarmente comprendono l'acquisizione terreni e di altri immobili, l'infrastrutturazione dei terreni, altresì il ripristino di eventuali danni fatti all'ambiente nel periodo che precede l'investimento d'interesse speciale sulla località presso la quale viene realizzato l'investimento in oggetto.

Art. 28

La Repubblica Serbia può apportare nel capitale della società comune sia i beni pecuniari, sia il patrimonio mobile o immobile, sia altri diritti nel proprio possesso, in modo e sotto le condizioni determinate con la legge.

Art. 29

Il contratto sull'investimento d'interesse speciale viene stipulato tra la Repubblica di Serbia e l'investitore, il quale intende svolgere l'investimento d'interesse speciale.

Il contratto, di cui al comma 1 del presente articolo contiene l'oggetto, il valore e la dinamica dell'investimento, nonché l'importo di eventuali fondi assegnati e fondi di garanzia in favore della Repubblica di Serbia.

Nel caso di costituzione della società comune, con il contratto di cui al comma 1 del presente contratto sarà determinato il procedimento, la modalità e le condizioni per eventuale uscita della Repubblica di Serbia da una tale società comune.

Disposizioni transitorie e finali

1. Cessazione di validità di altri regolamenti

Art. 30

Con il giorno di entrata in vigore del presente Decreto non è più valido il Decreto sulle condizioni e i modi di attrazione degli investimenti esteri (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia numero 34/10 e 41/10).

2. Entrata in vigore

Art. 31

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo al giorno di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia" e rimane in vigore fino al 31 dicembre 2012.